

La Corte EDU alla ricerca dell'imparzialità dei giudici davanti alla vittima imperfetta.

*di Paola Di Nicola Travaglini
giudice del Tribunale di Roma*

Riflessioni a margine della sentenza della Corte EDU *J.L. contro Italia* del 27 maggio 2021

Chi giudica è intriso di stereotipi e pregiudizi. C'è una sola differenza: quella tra chi ne è consapevole e tenta, con razionalità e studio, di distaccarsene e chi ritiene di essere aprioristicamente imparziale per la sola circostanza di essere magistrato/a.

Nel discorso pronunciato l'8 febbraio 1990 alla scuola di diritto Osgoode Hall la giudice della Corte Suprema canadese, Bertha Wilson, che da giovane era stata vivamente invitata a dedicarsi all'uncinetto anziché studiare legge (come richiesto a milioni di donne nel mondo), ponendosi il grave problema di come raggiungere l'imparzialità¹, cita l'anziano giudice Lord MacMillan² secondo il quale: "Il giuramento che sancisce l'ingresso nella funzione giudiziaria impone al giudice un dovere di assoluta imparzialità. Ma l'imparzialità non è facile da raggiungere. Un giudice, quando indossa l'ermellino, non si libera degli attributi di comune umanità. Nell'essere umano ordinario lo spirito è una massa di preconcetti ereditati e acquisiti, tanto più pericolosi perché il loro possessore non ne ha consapevolezza." e aggiungeva "[Il giudice] deve purgare la sua mente non solo dalla parzialità verso le persone, ma ancor più dalla **parzialità dagli argomenti**, questione molto più sottile perché la valutazione giuridica ha la naturale tendenza a essere sensibile a certe categorie di argomenti".

A distanza di oltre 30 anni dal richiamo della giudice Wilson e di oltre 80 anni da quello di Lord MacMillan, la sentenza della Corte Edu del 27 maggio 2021, caso JL contro Italia³, condanna il nostro Paese perché tre magistrati di Corte d'appello nel giudicare una violenza sessuale di gruppo ai danni di una giovane 22enne avevano riprodotto stereotipi sessisti⁴ e veicolato "pregiudizi sul ruolo della

¹ Bertha Wilson *Will Women Judges Really Make a Difference?*. Osgoode Hall Law Journal 28.3 (1990), pp 507-522. <http://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/ohlj/vol28/iss3/1>

² Lord MacMillan, *Law and Other Things* (1939) in B. Shientag, *The Virtue of Impartiality* in G. Winters (ed), *Handbook for Judges*, 1971, pp da 57 a 62.

³ Si vedano i commenti su questa rivista di R. Sanlorenzo *La vittima ed il suo Giudice* <https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-vittima-ed-il-suo-giudice> del 2 giugno 2021; L. D'Ancona *Vittimizzazione secondaria: la pronuncia della CEDU*, <https://www.questionegiustizia.it/articolo/vittimizzazione-secondaria-la-pronuncia-della-cedu> del 17 giugno 2021, nonché T. Manente *Violenza sulle donne: perché i giudici italiani vengono condannati a livello internazionale?* Su DonneXdiritti 1 giugno 2021 <https://donnexdiritti.com/2021/06/01/violenza-sulle-donne-perche-i-giudici-italiani-vengono-condannati-a-livello-internazionale/> e M. Bouchard *La vittimizzazione secondaria all'esame della Corte europea dei diritti dell'uomo. Come le parole dei giudici possono arrecare una seconda offesa alla vittima: il caso J.L. c. Italia 27 maggio 2021* 9 giugno 2021 su https://dirittopenaleuomo.org/contributi_dpu/la-vittimizzazione-secondaria-allesame-della-corte-europea-dei-diritti-delluomo/.

⁴ Sulla definizione giuridica di sessismo vedi Recommendation CM/Rec(2019)1 du Comité des Ministres aux États membres sur la prévention et la lutte contre le sexisme del Comitato dei Ministri del 27 marzo 2019, in <https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000168093b269>.

donna che esistono nella società italiana e che sono suscettibili di costituire ostacolo a una protezione effettiva dei diritti delle vittime di violenza di genere a fronte di un quadro legislativo soddisfacente” (Par. 140)⁵, violando non soltanto gli obblighi positivi di protezione delle vittime di violenza sessuale, ma anche norme nazionali interne come l’articolo 472 comma tre-*bis* CPP e il codice etico dei magistrati oltreché numerose fonti sovranazionali ignote ed ignorate dalla Corte fiorentina. Secondo i giudici di Strasburgo il potere discrezionale ed il principio di indipendenza della giustizia non sono privi di limiti, ma si devono conformare innanzitutto all’obbligo di protezione della dignità, intesa come immagine e vita privata, delle vittime (Par. 139).

Questa sentenza ha un valore storico e giuridico di proporzioni mai conosciute in Europa e nel mondo perché, aldilà del caso esaminato, mette a nudo un’ipocrisia taciuta: il giudice, la giudice di fronte alla violenza di genere non può essere imparziale e non utilizza argomenti imparziali, se non quando opera lo sforzo culturale di vedere prima e sradicare poi i propri stereotipi sul genere femminile e su quello maschile. Ma la magistratura, ovunque nel mondo, non sempre è consapevole di questo limite, motivo per il quale, da un lato, perpetua l’impunità degli uomini autori di violenza e, dall’altro, colpevolizza le donne che li denunciano.

Il meccanismo, pur evidente, resta invisibile perché abbiamo automatizzato ed interiorizzato, sotto il profilo cognitivo ed epistemologico, che la discriminazione e i rapporti gerarchici e di potere tra i sessi sono *naturali*⁶. D’altra parte parliamo di una disuguaglianza che dura dal Paleolitico Superiore e che sulle categorizzazioni binarie fondate sulla gerarchia (maschio/femmina, alto/basso, potente/fragile, bianco/nero, ricco/povero, sano/malato, giovane/vecchio, ecc.) ha fondato il pensiero e costruito religioni, cosmogonie, filosofie, storie, arti, codici giuridici e morali, scienze, lingue e linguaggi. Il fine di questa struttura ideologica planetaria, sostenuta, rafforzata e trasmessa da millenni, è quello di rendere la disuguaglianza tra i sessi e il dominio degli uomini sui corpi femminili (e sulla loro capacità generativa) tanto normale da non essere vista⁷, insomma naturalizzarla. Il diritto e la lingua costituiscono potenti strumenti simbolici per perpetuare questo meccanismo e, di entrambi, i giudici – uomini e donne, conservatori e progressisti - sono spesso quotidiani portatori perché con le loro pronunce e le loro narrazioni conferiscono il sigillo dell’universalità e dell’ufficialità, in nome dello Stato appunto, al mantenimento di quell’ordine diseguale in cui il sistema di giudizi di valore accettato, e ovunque comunemente tollerato, è fondato sulla denigrazione, la sottovalutazione, l’estromissione delle donne dai contesti *nobili* e di potere.

L’affermazione della sentenza della Corte EDU secondo cui “I processi e le sanzioni penali giocano un ruolo cruciale nella risposta istituzionale alla violenza di genere e nella lotta contro le inuguaglianze tra i sessi. Per questo è essenziale che le autorità giudiziarie evitino di riprodurre degli stereotipi sessisti nelle sentenze, di minimizzare la violenza di genere e di esporre le donne a vittimizzazione secondaria utilizzando argomenti colpevolizzanti e moralizzatori volti a scoraggiare la fiducia delle vittime nella giustizia” (par. 141) , dimostra come il processo prima e la sentenza poi costituiscano un insieme di *narrazioni*, composte da regole, comportamenti, esperienze, valori la cui coerenza è data dal giudice che adotta quella più vicina al senso comune perché gli appartiene, è più plausibile e convincente e questo anche grazie ai pregiudizi che vi si annidano⁸.

La dimensione assiologica della decisione si esprime attraverso la motivazione con cui il giudice giustifica le sue scelte, dando forma ai giudizi di valore da cui essa dipende⁹. Tanto più questi si assimilano alla struttura narrativa condivisa dal contesto sociale e culturale di riferimento, e quindi

⁵Traduzione non ufficiale.

⁶ I. BOIANO, *Femminismo giuridico tra pratica forense e teoria. Caso di studio: la violenza sessuale nei conflitti dinanzi alle corti regionali per i diritti umani*. In *Tra femminismo ed esperienza giuridica. Pratiche, argomentazioni, interpretazione*, a cura di A. SIMONE e I. BOIANO, Roma, 2018; A. SIMONE, I. BOIANO, A. CONDELLO, *Femminismo giuridico. Teorie e problemi*, Firenze, 2019.

⁷ F. Héritier *Dissolvere la gerarchia. Maschile/Femminile II*, Milano, 2004, J. Butler *Questione di genere. Il femminismo e la sovversione dell’identità*, Bari, 2017.

⁸ M.Taruffo, *Verso la decisione giusta*, Torino, 2020, p. 115.

⁹ R. Hunter, C. Mc Glynn, E. Rackley *Feminist Judgments: From Theory to Practice*, Oxford, 2010.

agli stereotipi e ai pregiudizi sessisti che ne costituiscono il fondamento¹⁰, tanto più quella decisione sarà ritenuta *giusta* perché coerente rispetto ad una struttura di potere interiorizzata e naturalizzata.

Anche gli aspetti tecnici e giuridici della sentenza, diversamente da quello che un ambito non specializzato può ritenere, sono risolti secondo scelte valoriali e soggettive che consentono diverse soluzioni possibili - infatti nel caso in esame i giudici di primo grado avevano condannato gli imputati per stupro di gruppo -, e tra queste quella corretta impone di regredire rispetto al nostro atavico pre-giudizio sessista attraverso una dolorosa consapevolezza diretta ad accettare, ciascuno di noi, la propria finitezza umana e culturale¹¹.

Quando questo non accade si attua una sistematica ed inconscia operazione interpretativa che colpevolizza chi denuncia la violenza maschile attraverso la categorizzazione aprioristica, da parte dei giudici, dell'idea interiorizzata, frutto di una precisa gerarchia culturale e di potere, della vittima perfetta che, in quanto tale, non esiste. Non è per caso che le donne hanno sempre temuto le istituzioni e, allo stesso tempo, ne sono state tenute fuori. Alessandra, la protagonista del romanzo di Alba de Céspedes, *Dalla parte di lei*, così si sente davanti ad un magistrato:

“Non ero mai riuscita a parlare fin dalla prima volta in cui il giudice mi aveva interrogato, aspro, ostile, dettando poi freddamente al cancelliere. Mi avevano condotto in una stanzetta grigia nel palazzo di giustizia [...] avevo incominciato a parlare con spontanea confidenza. Ma il giudice, subito, alla mia sincerità aveva opposto un incredulo sarcasmo, come faceva mio padre. Era già tanto difficile esprimere in poche parole ciò che mi aveva spinto ad agire così: e, soprattutto, citare i fatti concreti. **Mia madre usava dire che le donne sono sempre in torto di fronte ai fatti concreti.** Sentivo che quell'uomo sarebbe stato sordo alle mie ragioni, come certo lo era a quelle delle donne di casa sua. Perciò, da allora, ho preferito tacere sempre, accettando intera la mia colpevolezza.”¹²

La sentenza della Corte EDU ha il pregio, di cui forse non si è ancora pienamente consapevoli, di disvelare questo generalizzato meccanismo cognitivo e valutativo che mette in discussione quell'assetto simbolico del diritto che ha sempre legittimato e mantenuto un ordine sociale fondato sul dominio dell'uomo/potente e incontrollabile, in quanto tale giustificato e giustificabile per la sua incoercibile natura, sulla donna/fragile e bugiarda, in quanto tale colpevole e calunniatrice.

E' ovvio che la pronuncia dei giudici di Strasburgo non entra nel merito della decisione dell'Autorità giudiziaria italiana¹³, ma individua uno ad uno “il linguaggio e gli argomenti utilizzati dalla corte d'appello” che veicolano i pregiudizi sul ruolo della vittima di violenza sessuale:

- l'ingiustificato riferimento alla biancheria intima rossa “mostrata dalla ricorrente nel corso della serata”;
- il commento riguardante la bisessualità della vittima, le relazioni sentimentali e i rapporti sessuali occasionali di questa antecedenti ai fatti;
- le considerazioni relative “all'attitudine ambivalente rispetto al sesso” della vittima dedotta, tra gli altri, da sue scelte artistiche come quella di prendere parte a un cortometraggio violento ed esplicitamente sessuale;
- la valutazione circa la decisione della giovane di denunciare i fatti come risultato di una volontà di “stigmatizzare” e di reprimere “un momento di debolezza e di fragilità” così come il riferimento ad una sua “vita non lineare”.

¹⁰ *Donne e violenza. Stereotipi culturali e prassi giudiziarie*, a cura di C. Pecorella, Torino, 2021.

¹¹ A. Garapon, *Del giudicare. Saggio sul rituale giudiziario*, Milano, 1997.

¹² A. De Céspedes, *Dalla parte di lei*, pp 522 e 523, Milano, 2021.

¹³ par. 135 “...la Corte ricorda ancora una volta che il suo ruolo non è di pronunciarsi sui ritenuti specifici errori commessi dalle autorità, né di statuire sulla responsabilità penale dei presunti aggressori. Di conseguenza non si sostituirà alle autorità interne nell'apprezzamento dei fatti di causa.” (mia traduzione).

Per meglio comprendere il contenuto della pronuncia della Corte di Strasburgo è bene riportare testualmente le parti della sentenza di assoluzione dei sei imputati di violenza di gruppo¹⁴ che descrivono in questi termini la vittima:

“...un soggetto femminile fragile, ma al tempo stesso creativo, disinibito, in grado di gestire la propria (bi)sessualità, di avere rapporti fisici occasionali, di cui nel contempo non era convinta.... Tale quadro certo non denota un soggetto in condizioni psicologiche precarie....”

“... Gli addetti al controllo B. e S., che avevano visto semplicemente uscire il gruppo di ragazzi che circondava la J. , che pareva alterata e malferma sulle gambe. Ma qui si inserisce l'altra teste considerata significativa per l'accusa... che aveva ritenuto di intervenire in difesa di costei, vedendola appunto presa di mira da coloro che la reggevano, che la palpava e che la baciavano: invero proprio la deposizione di tale teste appare bifida, non rappresentando univocamente il **ritratto di una predestinata vittima di violenza**, quanto piuttosto quella di una ragazza in grado di difendersi ed anche di divertirsi alle battutaccia di coloro che plaudivano al suo nuovo orientamento sessuale a loro favorevole (da lesbica ad etero).”

Con riferimento poi al dato di fatto, confermato dagli stessi imputati, di avere svolto in sei attività sessuali di tutti i tipi sul corpo inerme della giovane dentro un'auto, la Corte d'appello così sintetizza il complesso **tema del consenso della vittima “a torto o a ragione**, evidentemente il gruppo (lo) aveva ritenuto esistente... Non può che **dedursi** che tutti **avevano male interpretato la sua disponibilità precedente**, orientandola ad un rapporto di gruppo che alla fine nel suo squallore **non aveva soddisfatto nessuno, nemmeno coloro che nell'impresa si erano cimentati”**.

In sostanza avere mostrato la biancheria intima rossa, avere ballato in modo disinibito, avere avuto precedenti rapporti sessuali, avere bevuto, avere raccontato della propria bisessualità, avere accettato di essere aiutata a camminare perché malferma per l'alcol, aveva indotto i sei amici della giovane a ritenere “a torto o a ragione” di poterle fare tutto ciò che ritenevano, presumendone il consenso. Peraltro, conclude la Corte d'appello - senza che fosse utile alla decisione assunta -, gli stessi imputati non erano rimasti neanche **soddisfatti**.

Queste motivazioni dimostrano come i giudici fiorentini non potessero pervenire a diversa decisione in quanto non dotati degli strumenti concettuali ed interpretativi (non giuridici) che permettessero loro di vedere, e dunque qualificare, quell'atto come reato, proprio a causa dell'essere pienamente compenetrati in un preciso e diffuso modello culturale che Foucault, in *Sorvegliare e punire*, definisce il *linguaggio dell'interiorizzazione*.

Il coacervo di pregiudizi, su uomini e donne, raccolto in queste poche frasi¹⁵ passate in giudicato, ha determinato la condanna del nostro Paese da parte del Giudice europeo che non solo ha disarticolato un preciso ordine simbolico del discorso giuridico, ma ha posto in evidenza come l'inconscia adesione culturale dei giudici al *mito dello stupro* (vedi *infra*) abbia violato il diritto umano della donna che ne è vittima al rispetto e alla dignità.

Ciò che sorprende è che questi argomenti non abbiano portato, sino ad oggi, la magistratura italiana – che disporrebbe di tutti gli strumenti culturali per farlo - ad interrogarsi o ad esprimere una qualche vigorosa autocritica rispetto a pregiudizi argomentativi che ancora oggi si leggono in troppe delle nostre sentenze, legittimate nel silenzio della *discrezionalità*.

Il mito dello stupro

I dati, in Italia e nel mondo, dimostrano che la violenza sessuale non viene denunciata dal 93% delle donne che l'hanno subita e quando denunciata è punita in un numero di casi irrisorio e con pene altrettanto irrisorie; la corte EDU finalmente ne ha disvelato il perché: alle donne non si crede in

¹⁴ Disponibile su <https://abbattoimuri.wordpress.com/2015/07/23/firenze-testo-sentenza-di-assoluzione-per-stupro-di-gruppo-alla-fortezza-da-basso/>

¹⁵ Su un approfondito studio sul linguaggio delle sentenze in materia di violenza maschile contro le donne vedi *Stereotipo e pregiudizio. La rappresentazione giuridica e mediatica della violenza di genere*, a cura di Flaminia Saccà, Milano, 2021.

forza di atavici pregiudizi, racchiusi nel *mito dello stupro*¹⁶, ovvero sia quell'insieme di credenze e abitudini mentali che incoraggiano e giustificano l'aggressività sessuale maschile e colpevolizzano le donne che ne sono vittime, *mito* inconsciamente interiorizzato in ognuno di noi, uomo o donna che sia, inclusi i giudici, le giudici¹⁷.

Se chiediamo a chiunque di descrivere una *tipica* violenza sessuale la risposta evocherà l'aggressione all'aperto di un uomo sconosciuto – preferibilmente straniero - con turbe mentali, nei confronti di una giovane e bella donna, sobria e sana, presa con la minaccia o con la forza, che vi resiste attivamente (urlando, fuggendo, picchiando, ecc.)¹⁸.

Questo scenario è, invece, soltanto uno stereotipo volto a generalizzare una stratificazione, mitologica e culturale millenaria, in contrasto con la realtà, utile per rendere impunito lo stupro e a giustificare gli autori.

Infatti, gli studi della gran parte dei casi di stupro, condotti da decenni¹⁹, dimostrano che è commesso da parte di persone ben consapevoli e prive di patologie, di cui ci si fida (spesso parenti e conoscenti), all'interno di luoghi *protetti*, in cui le vittime, spesso in condizioni di minorata difesa (perché hanno bevuto, perché hanno una disabilità, perché sono fisicamente più piccole, eccetera), sono talmente spaventate o sopraffatte da non riuscire a reagire (fenomeno di tutti i mammiferi, si chiama *tanatosi*)²⁰, motivo per il quale mancano lesioni refertabili che supportino il racconto di un fatto avvenuto senza testimoni. Ma noi giudici continuiamo a pretendere il riscontro, andando *incomprensibilmente* oltre rispetto alla granitica giurisprudenza della corte di cassazione che non lo richiede, altrimenti non ci crediamo: chiediamoci il perché.

Ovviamente sull'accertamento del **consenso** della vittima non una parola, anche perché, non a caso, è proprio questa la parola mancante nell'art. 609-bis del codice penale. Abbiamo scritto minaccia, violenza, induzione, tutto dalla parte di lui, lei non c'è.

Anche qui: chiediamoci il perché. E' molto semplice: il consenso presuppone un rapporto paritario, un'intimità, una mutualità, un riconoscimento della volontà dell'altra, ricercarlo o fissarlo come requisito vuol dire attribuire alle donne il valore di autonomi soggetti di diritto capaci di esprimere determinazione e libertà²¹ e questo è ancora troppo, in Italia e nel mondo²², perché porta il consenso da uno spazio privato ad uno spazio istituzionale e politico fornendogli lo statuto di riconoscibilità simbolica e giuridica.

Il Grevio (Gruppo di esperte sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, deputato al controllo della corretta applicazione della Convenzione di Istanbul), nel

¹⁶ S. Estrich, *Real Rape*, Harvard, 1987 e O. Gazalé *Le Mythe de la virilité. Un piège pour les deux sexes*, Paris, 2017.

¹⁷ T. Manente *Violenza sulle donne* cit. in cui l'autrice fa riferimento al caso **F.C. contro Italia**, introdotto dinanzi al comitato CEDAW che monitora l'attuazione della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, attualmente in attesa di decisione, riguardante una donna che aveva accusato di stupro un carabiniere che operava nell'ufficio in cui aveva sporto denuncia per maltrattamenti da parte dell'ex marito e che, dopo la condanna di primo grado, era stato assolto dalla corte di appello di Cagliari sul presupposto che la donna avesse falsamente denunciato per vendicarsi del fatto che l'uomo non volesse continuare la relazione con lei.

¹⁸ J. Temkin e B. Krahe, *Sexual Assault and the Justice Gap: A Question of Attitude*, Oxford, 2008. Nella sentenza della Corte EDU M.C. contro Bulgaria del 4 dicembre 2003, tra le sentenze più significative mai emesse in materia di violenza sessuale, si legge al par. 164 "Le vittime di violenza sessuale, in particolare le minorenni, non oppongono resistenza fisica al loro aggressore per numerose ragioni di ordine psicologico o per paura della violenza dell'autore dell'atto".

¹⁹ J. Temkin e B. Krahe, *Sexual Assault* cit. e A. N. Pinna *Uno sguardo sulla prassi. Considerazioni a margine di una ricerca empirica sulla giurisprudenza del Tribunale di Milano* in *Sistema penale* 25 novembre 2020.

²⁰ Vedi la sentenza della Corte EDU M.C. contro Bulgaria del 4 dicembre 2003.

²¹ G. Fraisse, *Du consentement*, 2007, Paris.

²² In Europa solo in 9 paesi su 31 il sesso senza consenso è stupro.

rapporto sull'Italia²³, esorta le Autorità a modificare la norma “affinché il reato di violenza sessuale si basi sulla **nozione di consenso** prestato liberamente, come richiesto dall'articolo 36, comma 1 della Convenzione di Istanbul”²⁴, la Segretaria generale del Consiglio d'Europa, Marija Pejčinović Burić, ha chiesto a tutti gli Stati membri di modificare la definizione di stupro sostenendo che sono ancora pochi i Paesi che trattano questo reato con “*la dovuta serietà, poiché le definizioni giuridiche di stupro non sono basate sulla mancanza di consenso*”. A questo obiettivo tende la campagna **#IoLoChiedo** di Amnesty International volta a diffondere proposte per costruire una cultura del consenso tra i giovani in Italia e in Europa.

Tutti coloro che appartengono al contesto giudiziario dei processi di stupro (polizia giudiziaria, sanitari, avvocati, consulenti tecnici, pubblici ministeri e giudici), che raccolgono le prove e che valutano le dichiarazioni delle vittime, che intendono farsi chiamare sopravvissute per l'enormità del trauma indelebile che hanno vissuto, sono pienamente intrisi, anche inconsapevolmente, dal sopra citato *mito dello stupro*²⁵ le cui origini risalgono al Deuteronomio - quinto libro della Torah ebraica e della Bibbia cristiana, cioè la nuova Legge divina che Mosè consegnò al popolo di Israele - del 600 a.C. circa²⁶ con un decisivo passaggio per l'*Ars Amatoria* di Ovidio. Tutto studiato ed introiettato, come vero ed inconfutabile, al catechismo e a scuola.

La vittima deve essere perfetta ma lo stupratore può essere imperfetto²⁷

La domanda che dovrebbero porsi i giudici che esaminano un caso di violenza sessuale è se il consenso ha costituito un'espressione di libertà e autonomia oppure è stato solo l'esito finale di un inevitabile rapporto di forza tra chi ha chiesto e chi ha acconsentito²⁸. Molto semplice. Ma non è così perché le domande che incalzano nelle aule di giustizia ruotano intorno ad altro, funzionali a dare credito e forza al *mito dello stupro*, innanzitutto diffuso nel contesto sociale e culturale²⁹, che porta con sé anche l'aspettativa su come **deve essere** una vera vittima e come deve reagire, ottima base per spostare la colpa dell'assalto sessuale dall'autore di questo a lei.

E' la stessa sentenza della Corte EDU a dare atto del valore gravemente vittimizzate, in sé, delle indagini e del processo penale anche per una modalità difensiva tuttora volta a minare la credibilità della persona offesa scavando sulla sua persona e personalità “...la procedura nel suo insieme è stata vissuta dalla ricorrente come una prova particolarmente penosa in quanto l'interessata è stata portata a ripetere la sua testimonianza a più riprese... per rispondere alle domande successive degli inquirenti, del pubblico ministero e di otto avvocati della difesa. La corte rileva peraltro che questi ultimi non hanno esitato, per screditare la ricorrente, e interrogarla su questioni personali riguardanti la sua famiglia, i suoi orientamenti sessuali e le sue scelte intime, a volte senza alcuna relazione con i fatti, il che è certamente contrario non soltanto ai principi del diritto internazionale

²³ Rapporto adottato il 15 novembre 2019 e pubblicato il 13 gennaio 2020.

²⁴ L'art. 36 della Convenzione di Istanbul al paragrafo 2 stabilisce che il consenso che esclude la violenza sessuale “...deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto”.

²⁵ C. Volpato, *Le radici psicologiche e culturali della violenza contro le donne in Donne e violenza. Stereotipi culturali e prassi giudiziarie*, a cura di C. Pecorella, 2021, Torino.

²⁶ P. Di Nicola, *La mia parola contro la sua. Quando il pregiudizio è più importante del giudizio*, 2018, Milano in cui si riporta che, nel libro sacro, i capitoli dal 22 al 29 distinguono a seconda della condizione di vergine o sposata della donna stuprata, dei luoghi della violenza e della reazione che avrebbe dovuto avere la vittima. La regola è che se non ha gridato verrà uccisa con il violentatore, se ha gridato sarà risparmiata.

²⁷ P. Di Nicola, *La mia parola contro la sua*. cit.

²⁸ P. Di Nicola Travaglini *Consenso. Una questione di libertà*, in Trimestrale dei diritti umani di Amnesty International numero 2 aprile 2020 p. 8 e ss.

²⁹ Si vedano i drammatici esiti dell'indagine ISTAT, *Gli stereotipi sui ruoli di genere e l'immagine sociale della violenza sessuale relativa al 2018*, pubblicata il 25 novembre 2019.

in materia di protezione dei diritti delle vittime di violenza sessuale ma allo stesso tempo al diritto penale italiano.” (par. 132)³⁰.

La vittima di uno stupro al fine di uscire indenne dalle domande intrusive e mortificanti che le vengono rivolte da operatori giudiziari non formati, deve essere **perfetta** e corrispondere al *mito dello stupro* che pretende:

- una donna che non ha comportamenti promiscui, ambigui o una cattiva reputazione (ad esempio una donna che si prostituisce o bisessuale);
- una donna che non conosce i suoi violentatori;
- una donna sana e forte (ma non troppo);
- una donna giovane e bella;
- una donna che non beve alcol e non usa droghe;
- una donna che non ha avuto precedenti rapporti sessuali sia nel medesimo contesto che prima e dopo, preferibilmente casta;
- una donna sposata o con una relazione affettiva stabile;
- una donna eterosessuale;
- una donna che non fa tardi la notte e rincasa per tempo;
- una donna che non è stata in un locale o ad una festa a divertirsi;
- una donna che non ride alle battute dal risvolto sessuale;
- una donna che si fa sempre accompagnare (rectius proteggere) da un uomo di fiducia, preferibilmente il fidanzato o il padre;
- una donna vestita in modo accollato e non “appariscente”³¹;
- una donna che non balla, al più ondeggia;
- una donna che non provoca l’impulso sessuale maschile con il suo modo di essere;
- una donna che reagisce, urla, chiede aiuto e fugge (ma non troppo);
- una donna che denuncia subito e non ha mai ripensamenti.

E’ tutto quello che non è stata la giovane di cui si è occupata la sentenza della Corte EDU ed è tutto quello che non sono le vittime di violenza sessuale dei nostri processi perché lo stupro non è un *mito*, ma è una realtà multiforme che può colpire qualsiasi donna, con le sue peculiarità, ovunque si trovi. E’ di ieri la notizia che una donna di 91 anni è stata stuprata in casa da un giovane di 19 anni.

³⁰ Traduzione non ufficiale.

³¹ “What Were You Wearing?” (Com’eri vestita?) è la mostra che racconta storie di abusi poste accanto agli abiti in esposizione che intendono rappresentare, in maniera fedele, l’abbigliamento che la vittima indossava al momento della violenza subita. L’idea nasce nel 2013 da Jen Brockman, direttrice del Centro per la prevenzione e formazione sessuale di Kansas, e da Mary A. Wyandt-Hiebert responsabile di tutte le iniziative di programmazione presso il Centro di educazione contro gli stupri dell’Università dell’Arkansas e diffuso in Italia grazie al lavoro dell’Associazione Libere Sinergie che ne ha proposto un adattamento al contesto socio culturale del nostro Paese. Nella mostra sono raccontate le storie delle vittime insieme ai vestiti che indossavano al momento dello stupro per smantellare il pregiudizio che la vittima avrebbe potuto evitare l’aggressione con un diverso abbigliamento: ci sono pigiama da bambina, comode tute da ginnastica, uniformi da lavoro, ecc. Nessuna minigonna....

Lo stereotipo della vittima del vero stupro non è solo descrittivo³², ma ha una natura pericolosamente prescrittiva poiché stabilisce i criteri che il caso deve soddisfare per essere giudicato e qualificato come reato³³.

In questo modo, per citare il sociologo francese Bourdieu, “...l’istituzione giuridica contribuisce indubbiamente a imporre *universalmente* una rappresentazione della normalità in rapporto alla quale tutte le pratiche *differenti* tendono ad apparire *devianti*, anomiche, oppure anormali, patologiche (specialmente quando la “medicalizzazione” serve a giustificare la “giuridicizzazione”)”³⁴.

Quindi, chi non risponde al modello soggettivo e stereotipato del giudice rispetto allo stupro ha mentito, ma poiché questo modello non esiste nella realtà, in quanto frutto di un assetto di dominio maschile artatamente costruito per renderlo tollerato e impunito, la conclusione non può che essere che le donne mentano sempre quando denunciano violenza.

Nello stupro di gruppo esaminato dalla Corte EDU l’immaginario della Corte d’appello appare parametrato sulla fantasia sessuale maschile della donna come oggetto privo di volontà, di cui disporre senza limiti, perché acconsente necessariamente, in quanto libidinosa e senza freni.

Per assolvere si è ritenuto plausibile, logico e verosimile:

- a) che una ragazza potesse prestare il proprio consenso, anche senza esprimerlo, all’**utilizzo** di ogni parte del suo corpo, per ore, da parte di sei uomini per il loro esclusivo piacere;
- b) che quei sei uomini ritenessero ovvio quel consenso perché alle donne, in forza di uno stereotipo millenario, piace essere prese con la forza da chiunque e ovunque, in uno o in più poco importa.

L’associazione di sesso e violenza ha radici lontane ed è la poesia che dà inizio a questa rappresentazione volta a rendere impunito culturalmente e moralmente lo stupro.

Ovidio scrive l’*Ars Amatoria* nell’ 1 a. C., offrendosi, nei tre libri, come precettore sulle cose d’amore e assicurando che le strategie di conquista che propone sono universali.

Con queste certezze granitiche riesce a produrre e riprodurre lo stereotipo con il quale dobbiamo ancora fare i conti nelle aule di giustizia dopo 2000 anni.

Come gli uomini del suo tempo (e tuttora), il poeta parte dall’assunto che la donna è astuta, si fa desiderare, sa come ottenere ciò che vuole, vince facendo credere di perdere. Quando Ovidio si rivolge agli uomini dispensa consigli sulle tecniche di conquista, adoperando la metafora della caccia, della morte, del potere: l’uomo è cacciatore, la donna è preda. Quando si rivolge alle donne dispensa consigli su come essere più attraenti per piacere. Ma dietro a questo accattivante gioco di ruoli e di seduzione non alberga altro che la pretesa maschile di imporre il proprio modello predatorio su un oggetto privo di volontà, incapace di esprimere consenso o dissenso:

³² E. Biaggioni *Consenso e tipizzazione delle condotte nei reati contro la libertà e l’autodeterminazione sessuale tra esigenze reali e stereotipi* in Sistema Penale https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1606229037_biaggioni-2020a-consenso-delitti-liberta-sessuale-stereotipi.pdf.

³³ P. Di Nicola Travaglini e F. Menditto, *Codice rosso. Il contrasto alla violenza di genere: dalle fonti sovranazionali agli strumenti applicativi*, Milano, 2020 cita Trib. Torino, 15 febbraio 2017, Pres. ed Est. Minucci, *inedita*, in cui “**Non grida, non urla, non piange** ...pare abbia sempre continuato il turno con il collega dopo gli abusi...”, con la sentenza assolutoria la persona offesa **era stata denunciata dal Tribunale per calunnia**; Gup Trib. Viterbo, 15 novembre 2019, Est. Massini, *inedita*, in cui in relazione a una violenza sessuale di gruppo si legge: “A ulteriore conferma della loro **inconsapevolezza del rilievo penale** delle loro condotte e dell’elemento soggettivo che ha sorretto la loro azione, **non determinata da dispregio della persona, ma da impulsi** — certamente negativi — ma esclusivamente di carattere sessuale”. Per il Gup questo è uno dei motivi che legittima la concessione delle attenuanti generiche e influisce sulla determinazione della pena nel minimo edittale.

³⁴ P. Bourdieu *La forza del diritto. Elementi per una sociologia del campo giuridico*, Roma, 2017, pagina 112

“Chiamala pur violenza, ma è violenza gradita alle ragazze:

ciò che per loro è bello dare, spesso vogliono darlo contro voglia.

*Ogni donna che sia violata con amoroso subitaneo assalto
Si compiace, e quell'atto di insolenza lo considera un omaggio.
Ma la donna che potendo esser costretta se ne è andata intatta,
Per quanto simulì gioia del suo viso, sarà triste.
Febe subì violenza, e violenza fu fatta alla sorella:
Nell' un caso e nell' altro il seduttore fu gradito alla sedotta”³⁵.*

La vittima perfetta nei processi

Quindi, a partire da Ovidio, il trucco è: se la donna dice sì è sì, se dice no è sì, se dice forse è sì. E' sempre sì. Quindi, inutile chiederlo.

Non è un caso che fosse questa la tesi sostenuta dai difensori degli imputati nello stupro di gruppo, avvenuto a Latina nel 1978. Il processo, ripreso e montato da parte di sei intemerate e coraggiose professioniste³⁶, venne trasmesso dalla RAI in prima serata il 26 aprile del 1979; ne seguì un ampio dibattito nel Paese a causa di un dibattito che aveva reso pubblico come una ragazza di 18 anni, violentata da 4 uomini, venisse letteralmente *inquisita* sui dettagli della violenza e della sua vita privata, al fine di screditarne la credibilità, tanto da trasformarla in imputata. Circa tredici milioni di italiani e italiane non solo videro una giovanissima persona offesa, difesa magistralmente dall'Avv. Tina Lagostena Bassi, costretta a dimostrare di non avere prestato il consenso allo stupro di un gruppo di quarantenni (uno dei quali suo conoscente), ma sentirono anche dire che le donne dovevano essere *pronte a raccogliere i frutti che avevano seminato*, cioè quelli del femminismo. Oggi la ripresa di quel processo è custodita presso il MoMA di New York.

Nei reati di violenza maschile il pregiudizio agisce in modo tale da rendere la vittima credibile solo se si trasforma in un modello ineguagliabile, stabilito da altri e su altri, per come il sentire comune impone che sia³⁷. Perfetta. Nei processi non esiste, semplicemente perché ogni persona, donna o uomo che sia, è fatta di ambivalenza, incertezza, disagio, paure, contraddittorietà, amnesie, traumi. E' umana. Ha un volto, ha un'età, ha un sogno da rincorrere, ha una rabbia da far esplodere, ha una famiglia a cui dare risposte, ha ricatti da subire, ha obblighi morali, ha prezzi sociali da pagare.

La vittima perfetta cade anche nel tranello di essere colpevole di qualcosa, anzi, addirittura di essere responsabile di quanto commesso ai suoi danni: di non essere innocente. All'atteggiamento a dir poco diffidente rispetto alle donne che denunciano, fa da contraltare l'intima volontà giustificazionista, femminile e maschile, che sostiene quasi unanimemente gli uomini denunciati.

Quindi noi partiamo da una struttura millenaria, religiosa e culturale, che impone alle donne di essere alla completa mercé sessuale degli uomini³⁸, che impone alle donne le stesse fantasie sessuali degli uomini – prima tra tutte essere prese con la forza anche da più maschi -, che prescrive alle vittime di violenza sessuale, per essere credute, di corrispondere ad un mito dello stupro, in quanto tale inesistente, la cui unica finalità è naturalizzare la violenza, giustificarla e non punirla, per mantenere fermo l'assetto di potere gerarchico di assoggettamento femminile, del quale la paura e l'insicurezza sono armi decisive.

In questo quadro, l'epocale merito che assume la sentenza della Corte EDU è quello di avere decrittato, in termini espliciti e diretti, come funziona il meccanismo di colpevolizzazione istituzionale delle vittime di violenza sessuale, il cui effetto è quello di porre al centro dell'accertamento giudiziario non *cosa è accaduto*, ma *cosa è convincente che sia accaduto per assecondare il soggettivo punto di vista del giudice*. E' questa asimmetria tra i due diversi oggetti di

³⁵ Ovidio, *Ars amatoria*, Liber I, l. 673 e ss traduzione di Pianezzola, 1991.

³⁶ *Processo per stupro* è stato realizzato da Loredana Rotondo, Rony Daopulo, Paola De Martis, Annabella Miscuglio, Maria Grazia Belmonti, Anna Carini.

³⁷ P. Di Nicola, *La mia parola contro la sua*. cit.

³⁸ S. Brownmiller, *Contro la nostra volontà, uomini, donne e violenza sessuale*, Milano, 1976.

conoscenza a rendere il racconto della vittima incerto e accidentato perché questa percepisce di non essere affatto convincente quando riferisce *cosa è accaduto* in quanto la *realtà* è un mito, è *altra*, cioè quella che, appunto, corrisponde ad un modello creato *ad hoc* per non corrispondere.

Quando uno stupro non rispetta lo stereotipo predefinito si trasforma magicamente in atto sessuale consensuale in cui la vittima è l'unica responsabile di ciò che è avvenuto e che ha certamente gradito, anche se non lo dice e non lo può dire.

Se una donna, prima di essere aggredita, tiene un comportamento non conforme al ruolo o discrepante da questo è automaticamente colpevole.

Si tratta del miglior modo per replicare un sistema sociale e simbolico condiviso fondato sulla **punizione** delle donne per il solo esercizio di minimali diritti di libertà: la libertà di indossare la biancheria intima che vogliono, la libertà di avere rapporti sessuali con chi desiderano, la libertà di uscire a notte fonda, la libertà di ubriacarsi, la libertà di giocare su un toro mobile, la libertà di essere fragili o forti, la libertà di recitare in film violenti, la libertà di avere gli orientamenti sessuali che preferiscono: la libertà di esistere. Invece il prezzo che pagano le donne per essere quello che sono è di essere *castigate*³⁹ non tanto e non solo dagli uomini violenti, ma di essere colpevolizzate, in nome dello Stato, per non avere corrisposto al modello della vittima perfetta, cioè la vittima che perpetua il modello della donna ripiegata nei divieti culturali. Gli operatori giudiziari non sempre sanno che si viene violentate anche perché si disubbidisce ad un modello di soggezione e limitazione.

Trasformare una violenza sessuale di gruppo di sei uomini in un'orgia, ritenendo che il consenso della vittima fosse stato "a torto o a ragione" (come è scritto nella sentenza della Corte d'appello) mal interpretato, è uno dei principali motivi per i quali il 93 % delle vittime di violenza sessuale non denuncia e ha completa sfiducia in forze dell'ordine e magistratura.

Passiamo adesso allo **stereotipo**, uguale e contrario, che risuona nelle aule giudiziarie di tutto il mondo, riguardante il **comportamento degli uomini che violentano**: sono confusi e danno per scontato il consenso della donna perché provocati dai comportamenti ambigui di questa rispetto ai quali non riescono a frenare il loro istinto virile. Lo stupro non ha nulla a che vedere con perbenismo e moralismo, ma chi lo compie intende punire, porre in essere un dispositivo di controllo e disciplinamento per dare una lezione a chi ha violato l'ordine⁴⁰.

Al contrario i giudici, per mancata formazione innanzitutto culturale, spesso lo scambiano per un incoercibile *impulso sessuale*, una incontenibile forza naturale che rende gli uomini privi di volontà⁴¹.

Lo stesso meccanismo giustificatore predisposto, di frequente, attraverso il *raptus* di gelosia per i femmicidi.

In questo scenario stereotipato entra l'affermazione, del tutto superflua ma significativa sotto il profilo simbolico, contenuta nella sentenza della Corte d'appello di Firenze, secondo cui quel "rapporto di gruppo... non aveva soddisfatto nessuno, nemmeno coloro che nell'impresa si erano cimentati". L'Autorità giudiziaria così aderisce, inconsapevolmente, alla cultura secondo la quale gli uomini prendono ciò che vogliono per rispondere ad un loro *legittimo* desiderio da appagare, costi quel che costi.

La volontà della vittima, il suo consenso o dissenso, scompaiono perché la parola delle donne non vale e al più può essere fraintesa perché non ha statuto proprio.

Mantenere l'ordine

Questo massiccio strumentario simbolico è stato portato alla luce dalle parole dei giudici di Strasburgo nei paragrafi sopra citati perché quelle che Durkheim definisce le "forme di

³⁹ *Castigate*, non a caso, ha un duplice significato: vuol dire sia essere *punite* che essere *accollate*, cioè vestite in modo sobrio.

⁴⁰ G. Priulla, *Violate. Sessismo e cultura dello stupro*, Catania, 2019, pagina 79.

⁴¹ C. Volpato, *Le radici psicologiche*, cit. p. 26 e ss.

classificazione”, con le quali costruiamo il mondo, risultano essere in pieno accordo con esso, ragione per la quale che non le vediamo e ognuno di noi, uomo o donna che sia, incorpora le strutture storiche del solo ordine maschile, unico a costituire misura di tutte le cose e che si impone in quanto appare (o ci viene raccontato da millenni) neutro ed onnicomprensivo.

L’ordine sociale conferma questo assetto e naturalizza l’etica che lo sostiene: un uomo ha la posizione eretta, lo sguardo fiero e intima ordini (esempio fulgido è il militare); una donna costringe il corpo e la sua libertà (esempio prescrittivo sono gambe chiuse, accondiscendenza, tacchi e borse per essere sempre impacciate), abbassa lo sguardo e tace⁴².

L’ordine giuridico conosciuto dalle donne nella storia è stato costellato solo da divieti e assenza di libertà: non leggere, non studiare, non interpretare il diritto, non votare, non scegliere, non uscire da sola, non ambire, non bere alcol, non parlare, non reagire. Resta immobile su tutto e sorridi. Il genere femminile ha sempre dovuto corrispondere al modello della *Tacita Muta*⁴³, divinità romana che per la leggerezza di avere parlato era stata punita da Giove con il taglio della lingua e poi violentata da Mercurio approfittando del suo obbligo al silenzio. Rendere la donna priva di espressione pubblica è stato il più potente strumento sociale e culturale per confinarla nello spazio privato, senza capacità trasformative e rappresentative: inesistente⁴⁴.

Le donne che trasgrediscono ai divieti, anche quando non più iscritti nei codici, ed esprimono la loro personalità violano un ordine che ha devastanti riflessi morali, sociali, religiosi, culturali ed economici.

L’assenza di diritti e di libertà per una donna è un dato naturale, normale⁴⁵, la rende accettabile e piacevole perché modesta; la pienezza dei diritti e di libertà di una donna è segno di disordine, la rende disdicevole e disubbidiente, per questo un tempo veniva rinchiusa nei manicomi, *alienata* perché aliena.

Ma i divieti generano un effetto paradossale: le dominate/donne subiscono il potere simbolico del dominante/uomo e contribuiscono, a loro insaputa, persino aderendovi, alla loro stessa subordinazione. Si tratta di comportamenti e schemi dispositivi in forza dei quali le donne esistono attraverso lo sguardo degli altri, perché da sempre oggetti attraenti e disponibili, mentre gli uomini si misurano con l’esercizio del potere su quegli oggetti. Si pensi alla prostituzione, mastodontica e mostruosa macchina di tollerato e indiscusso sfruttamento di donne e bambine al servizio della sessualità maschile che si erge a diritto indiscusso e senza limiti.

La sessualità, per come da millenni imposta, ratifica questa simbologia perché le donne restano **oggetto** di un desiderio maschile a cui devono piegarsi e gli uomini sono **soggetti** di desiderio incontrollabile a cui tutto si deve piegare.

La violenza sessuale risponde a questo preciso sistema, acquisito ed interiorizzato, e non può essere vista e decrittata attraverso la punizione, ma va naturalizzata e normalizzata, altrimenti crolla tutta l’impalcatura, fondata, giorno dopo giorno, sulla rendita di posizione del potere maschile.

L’invisibilità opera, da un lato, rendendo il consenso femminile accessorio irrilevante, non certo misurabile in base alla dichiarazione della vittima che, si sa, ha sempre un recondito interesse a dichiarare il falso e, dall’altro lato, trasformando la violenza maschile da atto di appropriazione e dominio, quale è, in un *impulso naturale* di un uomo confuso, incapace di discernere tra consenso e dissenso, provocato da una donna disinibita e peccatrice. Siamo ancora ad Eva e al suo peccato originale⁴⁶.

⁴² P. Bourdieu, *Il dominio maschile*, Milano, 2017.

⁴³ E. Cantarella, *Tacita Muta. La donna nella città antica*, Roma, 1985.

⁴⁴ P. Di Nicola Travaglini, *Donna in Lessico della Dignità* a cura di M. Brollo, F. Bilotta, A. Zilli, Udine, 2021.

⁴⁵ C. Pateman, *Il contratto sessuale. I fondamenti nascosti della società moderna*, Bergamo, 2015.

⁴⁶ P. Di Nicola, *La mia parola contro la sua*. cit.

Conclusioni

La sentenza della Corte europea rivolge una vera e propria sfida, culturale e simbolica, a tutti i giudici europei, a partire da quelli italiani: operare un adattamento giuridico serio al nuovo assetto di rapporti tra i generi che si impone grazie alla rivoluzione ordinamentale costituita dall'ingresso della Convenzione delle Nazioni Unite per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione delle donne (CEDAW) e della Convenzione di Istanbul nel nostro sistema giuridico ormai da molti anni – non per caso così poco applicate – e che, per la prima volta nella storia dell'umanità, delincono **i diritti del solo genere femminile**⁴⁷.

Un soggetto estraneo, come sono state le donne, entra nel mondo del diritto connotato, dalla Rivoluzione francese in poi, dal trucco dell'universalismo dei diritti dell'intero genere umano⁴⁸ che, in realtà, fino ad oggi ha tutelato solo quelli degli uomini, preferibilmente bianchi, adulti, sani, occidentali, cattolici ed eterosessuali. Un esempio? In Italia vigeva l'articolo 3 comma 2 della Costituzione, ma alle donne era VIETATO l'ingresso in magistratura e nelle forze armate i due fortini del potere simbolico (e non solo) maschile deputati a mantenere l'*ordine*.

La Corte di Strasburgo richiama ogni giudice a scardinare convinzioni, mai poste in discussione fino ad oggi, compreso il principio di imparzialità messo in crisi, in primo luogo, dagli stereotipi nei confronti sia delle donne vittime di violenza di genere, sia, in modo uguale e contrario, degli uomini. L'assunto da cui partono le citate fonti sovranazionali è che poiché la violenza maschile è un fenomeno radicato nella cultura e nel rapporto tra i sessi, per contrastarla è necessario estirpare i modelli stereotipati, legati ai ruoli delle donne e degli uomini, che costituiscono la chiave di lettura per comprendere il contesto in cui le relazioni violente crescono e si alimentano.

Gli strumenti giuridici per prevenire e punire la violenza di genere li abbiamo, ma non li applichiamo, in modo adeguato e su tutto il territorio nazionale, per un problema ancora troppo diffuso di arretratezza culturale. Il Comitato Cedaw nelle sue Osservazioni conclusive del 2017, all'esito del ciclo di valutazione del VII Rapporto sull'Italia, dopo avere apprezzato gli sforzi per migliorare la nostra cornice normativa in materia di violenza di genere, ha mostrato preoccupazione sia per il basso tasso di azioni penali e condanne che si traducono in impunità per gli autori di reato, sia per le difficoltà incontrate dalle donne nell'ottenere ordini di restrizione e di allontanamento. Alle stesse conclusioni è arrivato il Greivio tre anni dopo (vedi *supra* il Rapporto del 2020).

La sentenza della Corte EDU ci ha mostrato, in tutta la sua evidenza, quello che già dal 2014 l'Ufficio dell'Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite aveva rappresentato e cioè che lo stereotipo giudiziario, nei reati di violenza di genere, mina l'imparzialità in diversi modi: distorcendo la realtà concreta di ciò che è avvenuto in un particolare contesto; omettendo elementi essenziali; colpevolizzando le vittime e ritenendole non credibili perché il loro comportamento non risponde a quello che si ritiene avrebbero dovuto assumere; consentendo l'ammissione di prove irrilevanti o altamente pregiudizievoli per la loro dignità; ridimensionando la violenza denunciata e giustificando le condotte violente; causando un'errata interpretazione delle norme giuridiche e, con tutto questo, incidendo sulla decisione finale⁴⁹.

⁴⁷ P. Di Nicola Travaglini e F. Menditto, *Codice rosso. Il contrasto alla violenza di genere* cit. che dedica il capitolo V ai pregiudizi e agli stereotipi giudiziari alla luce delle fonti sovranazionali.

⁴⁸ *La violenza nei confronti delle donne nell'ordinamento multilivello*, in AA.VV., *La violenza nei confronti delle donne dalla Convenzione di Istanbul al "Codice rosso"*, a cura di T. MANENTE, Torino, 2019.

⁴⁹ R. COOK-S. CUSACK, *Gender Stereotyping Transnational Legal Perspectives*, University of Pennsylvania Press, 2010, pp. 59-68; C. STEELE, *Whistling Vivaldi: And Other Clues to How Stereotypes Affect Us*, New York, 2010. Le ricerche di carattere cognitivo, sociale e psicologico dimostrano come la differenza tra uomini e donne è fortemente collegata agli stereotipi più che ai reali attributi delle singole persone tanto da convalidare pregiudizi e discriminazioni e che generano una riduzione dei diritti solo per le donne e l'ostacolo di queste ad entrare nei luoghi di potere riservando loro attività come la scuola, l'università, la sanità e il volontariato, tutte collegate allo stereotipo del ruolo di cura.

L'imparzialità è un lungo faticoso percorso che richiede un costante controllo sulla produzione giuridica che è, innanzitutto, una produzione culturale.

Se la magistratura non affronta, con seria ed impietosa autocritica, questa impervia strada, mette a rischio la propria legittimazione la cui fonte è costituita anche dall'imparzialità degli argomenti che usa nelle sentenze di violenza maschile contro le donne, depurandoli da stereotipi e pregiudizi che minano il valore stesso e la terzietà dell'istituzione. Abbiamo gli strumenti normativi e culturali per farlo, senza alibi, spetta solo a noi volerlo fare.

La potenza degli stereotipi è che sono destinati ad autoavverarsi, diventando realtà anche in senso statistico a conferire identità e a razionalizzare la disuguaglianza.